

Comune di Liscate

Provincia di Milano

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

SOMMARIO

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Istituzione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 4 - Oggetto del canone

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

- Art. 5 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni
- Art. 6 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione
- Art. 7 - Deposito cauzionale
- Art. 8 - Concessione
- Art. 9 - Conclusione del procedimento
- Art. 10 - Obblighi connessi alla concessione
- Art. 11 - Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri Enti - diritti di terzi
- Art. 12 - Revoca delle concessioni e delle autorizzazioni
- Art. 13 - Rinuncia alla concessione
- Art. 14 - Decadenza della concessione
- Art. 15 - Sospensione delle concessioni
- Art. 16 - Subingresso nella concessione
- Art. 17 - Rinnovo delle concessioni
- Art. 18 - Commercio su aree pubbliche
- Art. 19 - Norme per la esecuzione dei lavori
- Art. 20 - Osservanza delle norme del codice della strada
- Art. 21 - Limiti alle occupazioni stradali

CAPO III - VERSAMENTI, RECUPERI E SANZIONI

- Art. 22 - Soggetto passivo
- Art. 23 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art. 24 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art. 25 - Riscossione del canone
- Art. 26 - Omesso od insufficiente pagamento
- Art. 27 - Recupero canone evaso e rimborsi
- Art. 28 - Importi minimi dei versamenti
- Art. 29 - Sanzioni

CAPO IV - TARIFFE

- Art. 30 - Suddivisione del territorio comunale
- Art. 31 - Determinazione della tariffa di base
- Art. 32 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
- Art. 33 - Determinazione del canone
- Art. 34 - Riduzioni tariffarie
- Art. 35 - Modalità di applicazione del canone

CAPO V - CANONE SPECIALE, DETRAZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

- Art. 36- Canone speciale
- Art. 37 - Esenzioni ed esclusioni
- Art. 38 - Detrazioni dal canone
- Art. 39 - Occupazioni abusive

CAPO VI - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

- Art. 40 - Tariffe per le aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 41 - Concessioni in atto
- Art. 42 - Riaccertamento delle occupazioni

CAPO VII - NORME FINALI

- Art. 43 - Norme abrogate
- Art. 44 - Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
- Art. 45 - Entrata in vigore del regolamento, pubblicità e rinvio dinamico

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Il Comune di Liscate, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della legge 662/96 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 446/97, assoggetta a far tempo dall'1.1.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese anche le aree eventualmente destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione.

Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 1 comma 7 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

-**"occupazione"**: la disponibilità di spazi pubblici sottratti così all'uso della collettività in generale;

-**"occupazioni permanenti"**: le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

-**"occupazioni temporanee"**: le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

-**"suolo pubblico"** o **"spazio pubblico"**: le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge;

-**"canone"**: il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

-**"concessione"**: l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche la ricevuta del pagamento del canone per le occupazioni temporanee;

-**"passo carrabile"**: manufatto costruito, anche senza titolo, sul suolo pubblico, costituito generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale, avente la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;

-**"occupazione continuativa"**: l'occupazione ripetitiva nel corso dell'anno;

-**"occupazione non continuativa"**: l'occupazione fatta in più periodi non continuativi.

ART. 3 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento [disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti nel titolo III del D. L.vo 15.12.1997 n. 446.](#)
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 4 - OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica altresì alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio.
4. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
5. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune.
6. Il pagamento del canone oggetto del presente regolamento non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune.
7. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 5 - MODALITA' PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DI CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

1. Prima di porre in essere le occupazioni oggetto del presente regolamento i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte del Comune.

2. Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate con congruo anticipo non inferiore comunque a 30 gg. per le occupazioni permanenti ed a 15 gg. per quelle temporanee, salvo i casi d'urgenza.

In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo dal protocollo generale.

Le domande saranno assegnate per l'istruttoria e la definizione ai seguenti uffici comunali:

a)- *all'ufficio di Polizia Municipale per:*

- occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;

- semplici accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, di cui all'art.44, comma 7 del D.Lgs. 15/11/93 N. 507, in corrispondenza dei quali gli interessati intendano apporre cartello di divieto di sosta;

- occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati nel punto «b» successivo, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili;

- occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture e cavi ed impianti in genere, di cui al successivo punto «b», riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive e simili;

b) *all'Ufficio Tecnico Comunale per:*

- passi carrai la cui esecuzione comporta modifiche del piano stradale, ai sensi dell'art.44, 4° comma, del D.Lgs. 15/11/93 N. 507;

- occupazioni del sottosuolo o soprassuolo con condutture e cavi;

- occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili.

3. La domanda di concessione ed autorizzazione deve contenere:

a) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

b) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;

c) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;

d) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

e) Ragione Sociale - indirizzo, codice fiscale e partita IVA del richiedente.

e dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per lo svolgimento dell'istruttoria.

4. Ogni richiesta di occupazione deve essere motivata da uno scopo come: l'esercizio di un'attività industriale, commerciale, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi spettacoli o trattamenti pubblici e simili;

5. Ai gestori di negozi e pubblici esercizi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

6. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di domande inoltrate tramite posta, la priorità viene stabilita con riferimento alla data di arrivo e, se pervenute allo stesso giorno, la concessione viene rilasciata in esito a sorteggio.

7. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato in sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale, anche via fax o con telegramma entro il successivo primo giorno lavorativo.

L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

8. Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni ed autorizzazioni contemplate dal presente regolamento competono al funzionario che le ha rilasciate.

9. Le concessioni e le autorizzazioni di cui ai commi precedenti possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle concessioni ed autorizzazioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato.

10. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 30 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di tanti giorni quanti ne decorrono fra la richiesta d'integrazione ed il perfezionamento della pratica.

11. Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini fissati dalla richiesta, con apposito atto del responsabile del servizio, da notificare all'interessato, ne sarà disposta l'archiviazione.

ART. 6 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dal successivo articolo 10 del presente regolamento.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio od al patrimonio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Funzionario presposto potrà prescrivere la costituzione di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

2. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento di autorizzazione o di concessione e sarà restituita, a richiesta dell'interessato, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti, e comunque non prima di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.

3. Quando le opere eseguite comportino nell'arco di sei mesi la necessità di ulteriore manutenzione della strada e delle sue pertinenze, detto deposito sarà trattenuto per il tempo necessario a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.

4. Qualora il richiedente rinunci alla domanda avrà diritto ad ottenere la restituzione integrale della cauzione.

ART. 8 - CONCESSIONE

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche non potranno aver luogo se non dietro concessione rilasciata dal responsabile del servizio competente, il quale determinerà le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla eventuale costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che il richiedente è tenuto ad osservare.

2. Se ritenuto opportuno, il [Responsabile del Servizio](#) preposto potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto, il cui schema dovrà essere sottoposto al parere preventivo della Giunta Comunale.

3. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il [Responsabile del Servizio](#) preposto potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

4. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

ART. 9 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del servizio, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.

ART. 10 - OBBLIGHI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato, sempre fatti salvi i diritti di terzi;

b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;

c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;

d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;

e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;

f) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;

g) versare all'epoca stabilita il canone relativo;

h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;

i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che, in ogni caso, fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non accordata, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2. Copia del provvedimento di concessione o del contratto, a cura del funzionario competente al rilascio o alla stipulazione del medesimo, dovrà essere eventualmente trasmessa all'ufficio di Polizia Municipale per i controlli di competenza.

3. Il disciplinare di concessione o il contratto devono essere tenuti dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati dell'esecuzione di sopralluoghi e controlli.

ART. 11 - AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari. Le predette autorizzazioni, se di competenza comunale, debbono essere acquisite d'ufficio.

2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. 12 - REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua prima destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione o l'autorizzazione.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato in anticipo, senza interessi.

4. La revoca è disposta dal Funzionario del servizio che ha rilasciato la concessione o l'autorizzazione con apposito atto di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nell'atto di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca deve essere notificato nei modi previsti dalla vigente normativa.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

8. L'amministrazione comunale può pertanto, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere e revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.

9. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto per il periodo di mancata utilizzazione.

ART. 13 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili le somme versate a titolo di rimborso spese per stampati, sopralluoghi ecc.

2. Se l'occupazione è in corso all'atto della rinuncia, non si farà luogo al rimborso dei canoni già versati ed il canone cesserà di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa. Il rimborso dell'eventuale deposito cauzionale sarà disposto solo dopo avere accertata la regolare rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 14 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione:

a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;

b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

c) la mancata osservanza delle condizioni imposte nell'atto di concessione o delle norme stabilite nel presente regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte del Comune.

3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca della concessione.

ART. 15 - SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree date in concessione, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe necessaria la restituzione proporzionale del canone pagato in anticipo, senza interessi.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, ed il concessionario non potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti il concessionario non potrà opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente o di altro Regolamento.

ART. 16 - SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione dell'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a qualsiasi titolo a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 90 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio, a suo nome, della nuova concessione mediante apposita domanda indirizzata al Comune con indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata o pervenuta per successione.
3. Se l'originario concessionario è in regola con il pagamento del canone quello della nuova concessione decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Per la nuova concessione:
 - non è richiesto il deposito per rimborso di spese
 - dovrà essere eventualmente ricostituita la nuova cauzione;
 - dovranno essere prescritte tutte le condizioni della vecchia concessione.
5. L'originario concessionario, nel caso di avvenuta costituzione della cauzione dovrà, nella forma scritta, rinunciare alla concessione e richiedere il rimborso della costituita cauzione. Il rimborso sarà disposto, con apposita determinazione dal **Responsabile** del servizio interessato che ha rilasciato il provvedimento.

Art. 17 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi tale adempimento assorbito dal puntuale versamento del canone dovuto.
2. Le concessioni temporanee devono invece essere prorogate. A tale scopo, il concessionario deve presentare, almeno 30 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

Art. 18 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso, tra un punto e l'altro di sosta, dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Art. 19 - NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
3. E' fatto divieto al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Art. 20 - OSSERVANZA DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

1. In sede di esame delle domande dovrà essere preliminarmente accertato il rispetto delle norme [del Codice della Strada](#).

2. L'accertamento di cui al comma precedente sarà sempre disposto dal Comando della Polizia Municipale.

Art. 21 - LIMITI ALLE OCCUPAZIONI STRADALI

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada [vigenti tempo per tempo](#).

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Codice della strada.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, è consentita l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

CAPO III - VERSAMENTI, RECUPERI E SANZIONI

Art. 22 - SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione.
2. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente Pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle assentite da atto di concessione e l'occupante di fatto è soggetto passivo del canone.
3. Nel caso di pluralità dei titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.
4. Nel caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

Art. 23 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità di versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del trimestre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad euro 2.582,28 (lire 5 milioni).
2. Il pagamento, nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell' avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il **30 aprile** di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune oppure tramite il servizio di Tesoreria Comunale, con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 24 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad euro 1.549,37 (lire 3 milioni).
2. Il versamento, per l'intero o per l'importo della prima rata quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima dell'inizio dell'occupazione con le modalità previste nell'articolo precedente. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell' avvenuto pagamento.

Art. 25 - RISCOSSIONE DEL CANONE

La riscossione volontaria e coattiva del canone è curata direttamente dal Comune...

Art. 26 - OMESSO OD INSUFFICIENTE PAGAMENTO

In caso di omesso od insufficiente pagamento entro i termini previsti, l'Ufficio diffida l'interessato ad adempiere assegnandogli un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della concessione.

Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.

Art. 27 - RECUPERO CANONE EVASO E RIMBORSI

L'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, provvede al recupero del canone evaso. Provvede altresì a disporre i rimborsi delle somme indebite percepite a titolo di canone.

Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza, deve essere concluso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.

Ai diritti di credito dell'Amministrazione e del privato è applicabile la prescrizione estintiva prevista dal Codice Civile. La domanda, intesa ad ottenere la restituzione del canone da pagarsi periodicamente ad anno in relazione ad occupazioni permanenti, deve essere presentata nel termine di 5 anni dal pagamento.

Allo stesso termine di prescrizione di 5 anni è soggetto il diritto del Comune alla riscossione del canone dovuto in relazione ad occupazioni permanenti.

Si prescrive sempre in 5 anni il diritto al rimborso ed all'incasso del canone dovuto per occupazioni temporanee.

Tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed ai rimborsi rientrano nella competenza del [Responsabile](#) del servizio che ha rilasciato l'atto di concessione o di autorizzazione.

Art. 28 - IMPORTI MINIMI DEI VERSAMENTI

Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso sia inferiore ad [euro 10,00](#) per le occupazione permanenti ed ad [euro 5,00](#) per quelle temporanee.

Art. 29 - SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, con l'eccezione di cui al successivo punto 2, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura [stabilita dall'art. 7/bis del D. L.vo 267/2000](#).

2. Le occupazioni di suolo pubblico prive della necessaria concessione sono punite in esito a verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, con una sanzione amministrativa di importo doppio rispetto all'importo del canone dovuto.

3. La sanzione è irrogata dal **Responsabile del servizio** competente al rilascio della concessione e/o autorizzazione.

CAPO IV - TARIFFE

Art. 30 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini della graduazione del canone il suolo pubblico viene classificato in tre categorie come da allegato «A» rinconfermando il contenuto degli atti n.19 del 21/4/94 e 40 del 20.07.95 del Consiglio Comunale .

Art. 31 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI BASE

1. Per le **occupazioni temporanee** trovano invece applicazione le seguenti tariffe di base per metro quadro o metro lineare:

TIPOLOGIA	1 CATEGORIA	2 CATEGORIA	3 CATEGORIA
occupazione del suolo	euro 1,03 (lit.2.000)	euro 0,67 (lit.1.300)	euro 0,31 (lit.600)
occupazione del soprassuolo/ sottosuolo	euro 0,36 (lit.700)	euro 0,23 (lit. 455)	euro 0,10 (lit.210)

Le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, sono ulteriormente graduate secondo gli attuali parametri:

- fascia oraria dalle ore 7 alle ore 14,00 : riduzione della tariffa del 50%
- fascia oraria oltre le ore 14,00 : riduzione della tariffa del 30%
- occupazioni temporanee che superano i 15 gg. e fino a 30 gg. : si applica il 20% di riduzione
- occupazioni temporanee superiori ai 30 gg. : si applica la riduzione del 40%
- occupazioni non inferiori al mese o che si verificano con carattere di ricorrenza: riduzione del 50% in quanto il canone viene riscosso a seguito di convenzione
- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%

2. Per le **occupazioni permanenti** trovano invece applicazione le seguenti tariffe di base per metro quadro o metro lineare:

TIPOLOGIA	1 CATEGORIA	2 CATEGORIA	3 CATEGORIA
occupazione del suolo 10.220) 10.220	euro 17,55 (lit.34.000)	euro 11,51 (lit.22.300)	euro 5,27 (lit.
occupazione del soprassuolo/ sottosuolo (lit.3.650)	euro 6,19 (lit. 12.000)	euro 3,97 (lit.7.700)	euro 1,88

ART. 32 - COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE

Alla tariffa base come sopra determinata, per le specifiche attività sotto elencate, si applicano i coefficienti moltiplicatori appresso indicati:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	1^ CATEGORIA	2^ CATEGORIA	3^ CATEGORIA
1) passi carrabili	esentati	esentati	Esentati
2) spazi soprastanti e sottostanti	0,35	0,35	0,35
3) parcheggi per residenti	0,5	0,5	0,5
4) parcheggi pubblici	1	1	1
5) aree di mercato	0,25	0,25	0,25
6) distributori di carburante	Attualmente non presente	Attualmente non presente	Attualmente non presente
7) impianti pubblicitari	1	1	1
8) attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	0,25	0,25	0,25
9) commercio in forma itinerante	0,5	0,5	0,5
10) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	0,5	0,5	0,5
11) cavi, condutture e d'impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	0,5	0,5	0,5
12) occupazioni con tende e simili relative a esercizi commerciali	0,3	0,3	0,3
13) distributori di tabacchi automatici	Attualmente non presente	Attualmente non presente	Attualmente non presente
14) altre attività	1	1	1

Art. 33 - DETERMINAZIONE DEL CANONE

Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui ai precedenti articoli con riferimento alla durata dell'occupazione.

Le occupazioni permanenti scontano il pagamento di un canone per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse.

Art. 34 - RIDUZIONI TARIFFARIE

Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe vengono ridotte del 50%

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:

- del 50% sino a 100 mq.
- del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq.
- del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

Per le occupazioni di cui all'art. 32 punto 3) parcheggi per residenti del presente regolamento le superfici sono calcolate in ragione del:

- 80% se superiori a 80 mq. e inferiori o pari a 150 mq.
- 70% se superiori a 150 mq. e inferiori o pari a 250 mq.
- 60% se superiori a 250 mq.

Art. 35- MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

3, Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

4. le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone determinando la superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro convenzionale. Per passi carrabili si intendono i manufatti costruiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Qualora gli interessati facciano richiesta del previsto cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma del Codice della Strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione per detta area antistante l'accesso.

5. Le occupazioni con distributori di carburante scontano il pagamento del canone calcolato con riferimento alla superficie del suolo occupato, senza riferimento al sottosuolo.

6. Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale che saranno disciplinati in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione. Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalle norme disciplinanti l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche

7. Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto (compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc), da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali dei servizi medesimi, sono assoggettate al canone di cui al presente regolamento con riferimento al numero complessivo delle utenze, come previsto dall'art.63, comma 2, lettera f) del D.Lgs.446/97 come modificato dall'art. 18 della L. 23/12/1999 n. 488 nella misura unitaria di euro 0,77 (lit. 1.500).

In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti annualmente non può essere inferiore ad euro 516,46 (lire 1.000.000).

La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti **effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.**

CAPO V - CANONE SPECIALE, DETRAZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

Art. 36 - CANONE SPECIALE

Al fine di incentivare la promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, politico e sportivo sul territorio comunale, avvalendosi della propria autonomia impositiva, questo Ente ravvisa l'assoluta necessità, di stabilire un canone speciale per le seguenti aree:

- di largo Bersaglieri d'Italia
- di piazza San Francesco
- del parco Italia

classificate nell'ambito della categoria terza.

Pertanto, nel caso in cui tali aree siano concesse ad Associazioni culturali, sociali, sportive, ricreative con finalità di promozione e sviluppo di iniziative sul territorio, anche nel caso di patrocinio delle stesse da parte del Comune, verrà applicato il seguente canone calcolato in modo convenzionale per il tempo di effettiva occupazione dell'area e definito come segue:

- euro 258,23 (lit. 500.000) per occupazioni fino a 10 giorni
- euro 516,46 (lit. 1.000.000) per periodi superiori a 10 giorni e comunque non oltre i 30 giorni.

2. L'applicazione di tale canone speciale di cui al precedente comma sarà concessa dal **Responsabile del servizio** competente, su richiesta scritta degli interessati, con apposito atto.

Art. 37 - ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) i balconi, le verande, i bow-windows e simili infissi di carattere stabile;

c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

g) le occupazioni di aree cimiteriali;

h) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

i) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;

l) la concessione di aree di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) o agli altri enti di promozione sportiva;

m) i passi carrabili;

n) le occupazioni di suolo pubblico o sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie ecc. in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.

La collocazione di tali oggetti è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di polizia urbana.

o) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a due ore.

p) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

q) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

r) le tende parasole anche di attività commerciali.

s) Sono inoltre esonerati dal pagamento del canone oggetto del presente regolamento coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq.

2. Le esenzioni di cui alle lettere f), h), i) ed l) saranno concesse dal competente Funzionario, su richiesta scritta degli interessati, con apposito atto.

Art. 38 - DETRAZIONI DAL CANONE

1. Dalla misura complessiva del canone va detratto, ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'importo eventuale di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 39 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto titolo o difformi da esso o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle relative sanzioni amministrative in aggiunta al pagamento del canone dovuto.

2. In caso di occupazione abusiva il Funzionario preposto, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Resta comunque a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

4. Per la cessazione dell'occupazione abusiva, limitatamente ai beni demaniali, il comune ha inoltre la facoltà, a termini dell'art.823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

CAPO VI - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 40 - TARIFFE PER LE AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Il canone annuo dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente, ai sensi dell'art.63, comma 2, lettera f), dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in euro 0,77 (L. 1.500) per utente, con un minimo di euro 516,46 (L. 1.000.000).

2. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

Art. 41 - CONCESSIONI IN ATTO

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono rinnovate con il versamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per contrasto con le norme del presente regolamento.

2. E' data facoltà al [Responsabile del Servizio](#) competente di richiedere, per l'eventuale aggiornamento degli atti, agli interessati, eventuale documentazione integrativa.

Art. 42 - RIACCERTAMENTO DELLE OCCUPAZIONI

1. Al fine di dare corretta e completa applicazione alle norme del presente regolamento, il [Responsabile del servizio](#) competente, sulla scorta degli atti in suo possesso e delle eventuali necessarie integrazioni d'ufficio, darà corso alla revisione di tutte le concessioni.

2. La revisione di cui al comma 1 si concluderà con un provvedimento di liquidazione da notificare all'interessato e troverà applicazione, per i versamenti dovuti, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

CAPO VII - NORME FINALI

Art. 43 - NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 44 - ABOLIZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Dal 1° gennaio 1999 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati nei termini di decadenza indicati dall'art.51 del decreto legislativo indicato al comma 1.

Art. 45 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO, PUBBLICITA' E RINVIO DINAMICO

1. [Le presenti disposizioni regolamentari entrano in vigore secondo le disposizioni di cui all'art. 27 comma 8 della Legge 28.12.2001 n. 448.](#)

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

4. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.